



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 223 del 6 agosto 2025

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

**CON DELIBERAZIONE N. 679
DEL 31 LUGLIO 2025**

***DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI
ASSUNTI CON IL GOVERNO***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IV – I – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2025)

L'anno duemilaventicinque, il giorno di giovedì trentuno del mese di luglio, alle ore 09.43 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 e successivamente anticipata alle ore 09.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 1) ROCCA FRANCESCO | <i>Presidente</i> | 7) PALAZZO ELENA | <i>Assessore</i> |
| 2) ANGELILLI ROBERTA | <i>Vicepresidente</i> | 8) REGIMENTI LUISA | “ |
| 3) BALDASSARRE SIMONA RENATA | <i>Assessore</i> | 9) RIGHINI GIANCARLO | “ |
| 4) CIACCIARELLI PASQUALE | “ | 10) RINALDI MANUELA | “ |
| 5) GHERA FABRIZIO | “ | 11) SCHIBONI GIUSEPPE | “ |
| 6) MASELLI MASSIMILIANO | “ | | |

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Ghera e Maselli.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Baldassarre, Palazzo, Regimenti e Righini.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Ciacciarelli, Rinaldi e Schiboni.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Si collegano in videoconferenza gli Assessori Rinaldi e Ciacciarelli.

(O M I S S I S)

L'Assessore Regimenti interrompe il collegamento in videoconferenza.

(O M I S S I S)

OGGETTO: Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.. Disposizioni transitorie ed in particolare l’art. 3, comma 1 che ha abrogato la Direzione regionale “Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport” e ha istituito la Direzione regionale “Affari della Presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport”;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della Legge regionale n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: “Legge di stabilità regionale 2025”;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”;

- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 30 Dicembre 2024, n. 1172, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese».”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024 n. 1173, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 23 Gennaio 2025 n. 28, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- VISTO** l’Atto di Organizzazione n. G01416 del 13 febbraio 2024 avente ad oggetto “Organizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Affari della Presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e Sport”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 12 del 11 gennaio 2024, con cui è stato conferito al dott. Paolo Giuntarelli l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Affari della Presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport”;
- VISTA** la legge regionale 31 dicembre 2015, n.17 “Legge di stabilità regionale 2016” ed in particolare l’art.9;
- VISTA** la legge regionale 2 luglio 2020, n.5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo ” ed in particolare l’art. 7;
- VISTA** la legge regionale 23 novembre 2022, n.19 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie” ed in particolare l’art. 9;
- VISTA** la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 “Legge di stabilità regionale 2024” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 23 comma 7;
- VISTA** la legge regionale 7 agosto 2024 n.17 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 23;
- VISTA** la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 27;
- VISTA** la legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 2;
- VISTA** la legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 “Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 45;

VISTA	la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.;
VISTA	la legge regionale 3 novembre 2015, n.14 “Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione” e ss.mm.ii.;
VISTA	la legge regionale 29 maggio 1997, n.13 “Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 13;
VISTA	la legge regionale 11 luglio 1987, n.40 “Costituzione dell’istituto regionale di studi giuridici del Lazio” e ss.mm.ii.;
VISTA	la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 “Legge di stabilità regionale 2025” e ss.mm.ii.;
VISTA	la legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Testo unico del commercio” e ss.mm.ii.;
VISTA	la legge regionale 14 agosto 2017 n. 9 “Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie” e ss.mm.ii.;
VISTA	la legge regionale 29 aprile 2025, n. 5 “Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. Interventi per la prevenzione delle dipendenze”;
VISTA	la Proposta di Legge regionale concernente: “Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo)” che consta di n. 17 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO	della nota prot. n. 0725771 del 14 luglio 2025 con la quale l’Ufficio Legislativo ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell’articolo 65, comma 5-bis, del regolamento regionale n. 1/2002 e s.m.i., il coordinamento formale e sostanziale del testo della suindicata proposta di legge regionale in oggetto;
VISTE	la relazione illustrativa a firma del Presidente e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”;
RITENUTO	pertanto, di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio regionale l’unita proposta di legge regionale, che consta di n. 17 articoli, recante “Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo”, corredata della relazione illustrativa e della relazione tecnica, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
DATO ATTO	che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unità proposta di legge regionale, che consta di n. 17 articoli, recante "Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo", corredata della relazione illustrativa e della relazione tecnica, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione Lazio.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo”

Indice

Art. 1 (*Modifica all'articolo 7 della legge regionale 2 luglio 2020 n. 5 "Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo" e successive modificazioni*)

Art. 2 (*Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016" e successive modificazioni*)

Art. 3 (*Abrogazione della lettera a) del comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 "Legge di stabilità regionale 2024" e successive modifiche*)

Art. 4 (*Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie" e successive modificazioni*)

Art. 5 (*Abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 7 agosto 2024 n.17 "Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie" e successive modifiche*)

Art. 6 (*Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modificazioni*)

Art. 7 (*Modifica alla legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 "Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore" e successive modificazioni*)

Art. 8 (*Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 "Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie" e successive modificazioni*)

Art. 9 (*Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni*)

Art. 10 (*Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2015, n.14 "Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione" e successive modificazioni*)

Art. 11 (*Modifica alla legge regionale 11 luglio 1987, n.40 "Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio" e successive modificazioni*)

Art. 12 (*Modifica alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 "Legge di stabilità regionale 2025" e successive modificazioni*)

Art. 13 (Modifica alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Testo unico del commercio” e successive modificazioni)

Art. 14 (Modifica alla legge regionale 14 agosto 2017 n. 9 “Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie” e successive modificazioni)

Art. 15 (Modifica alla legge regionale 29 aprile 2025, n. 5 “Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. Interventi per la prevenzione delle dipendenze”)

Art. 16 (Clausola di neutralità finanziaria)

Art. 17 (Entrata in vigore)

Art. 1

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 2 luglio 2020 n. 5 "Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo" e successive modificazioni)

1. Alla lettera e) del comma 2 bis dell'articolo 7 della legge regionale 2 luglio 2020 n.5 "Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo" e successive modifiche, dopo le parole: "anche attraverso accordi con" sono inserite le seguenti: "istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM),".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016" e successive modificazioni)

1. All'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016" e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: "prorogabile per un periodo ulteriore di sette anni" sono soppresse;
- b) al comma 4, le parole: "entro il periodo di vigenza dell'elenco di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 2026";
- c) al comma 5, le parole: "dai commi da 1 al 4" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 4".

Art. 3

(Abrogazione della lettera a) del comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 "Legge di stabilità regionale 2024" e successive modifiche)

1. La lettera a) del comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 "Legge di stabilità regionale 2024" e successive modifiche, è abrogata.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie" e successive modificazioni)

1. All'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie" e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 28 e 29, sono abrogati;
- b) al punto 1) della lettera e) del comma 30, le parole: “, nonché il sostegno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche al fine di ridurre il dumping contrattuale”, sono soppresse;
- c) alla lettera b) del comma 43, le parole: “nonché delle sanzioni previste dal d.lgs. 285/1992”, sono soppresse;
- d) la lettera a) del comma 81, è abrogata;
- e) i commi 99 e 100, sono abrogati;
- f) i commi 101 e 102, sono abrogati;
- g) i commi da 107 a 110, sono abrogati;
- h) al comma 120, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) le parole: “e previa intesa con il Corpo dei carabinieri forestali”, sono soppresse;
 - 2) le parole: “Art. 31 ter (Prelievo di materiale litoide per uso personale) 1. L'autorizzazione al prelievo per uso personale di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie e ciottoli del demanio idrico, per usi domestici e senza finalità commerciali, sui corsi d'acqua di qualunque classe, è rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, dal comune competente per territorio, a favore degli abitanti residenti, per una quantità annuale massima di 30 metri cubi per ciascun nucleo familiare. 2. Il comune trasmette annualmente copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 agli enti competenti per classe di corso d'acqua. 3. Il prelievo occasionale per uso personale o didattico di una modesta quantità di ciottoli, comunque non superiore a 10 metri cubi, non è soggetto ad alcuna autorizzazione.”, sono soppresse;
- i) il comma 121, è abrogato;
- j) alla lettera a) del comma 135, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 5, le parole: “e per ulteriori due volte” sono sostituite dalle seguenti: “e rinnovare l'autorizzazione per una volta”;
 - 2) al comma 6, le parole: “prorogabile due volte” sono sostituite dalle seguenti: “rinnovabile una volta”;
 - 3) al comma 6 ter, dopo le parole: “di proroga” sono inserite le seguenti: “e di rinnovo”;
- k) i commi 146 e 147, sono abrogati.

Art. 5

(Abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 7 agosto 2024 n.17 "Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie" e successive modifiche)

1. L'articolo 23 della legge regionale 7 agosto 2024 n.17 "Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie" e successive modifiche, è abrogato.

Art. 6

(Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modificazioni)

1. Al comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modificazioni, le parole: “che comportino impatti su biodiversità, patrimonio zootecnico, suolo, salute pubblica, patrimonio storico-artistico, produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, nonché sulla salute pubblica e sulla sicurezza stradale”, sono soppresse.

Art. 7

(Modifica alla legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore” e successive modificazioni)

1. Alla fine della lettera e-bis) dell’articolo 2 della legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore” e successive modificazioni, sono aggiunte le parole: “con esclusione delle aree protette statali e nei siti della rete Natura 2000”.

Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 “Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie” e successive modificazioni)

1. L'articolo 11 della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 “Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie” e successive modificazioni, è abrogato;

2. l'articolo 43 della l.r. 20/2024, è abrogato;

3. all'articolo 45 della l.r. 20/2024, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: “soggetti di cui al precedente periodo” sono inserite le seguenti: “, limitatamente alla struttura da cui le confezioni provengono,”;

b) alla lettera b) del comma 2, le parole: “ed enti di cui alla” sono sostituite dalle seguenti: “non lucrative ed enti del Terzo settore, previsti nella”;

c) alla lettera c) del comma 2, le parole: “ed enti di cui alla” sono sostituite dalle seguenti: “non lucrative ed enti del Terzo settore, previsti nella”.

Art. 9

(Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni)

1. All’articolo 10 bis della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni, le parole: “apposita selezione” sono sostituite dalle seguenti: “concorso pubblico”.

Art. 10

(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2015, n.14 “Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione” e successive modificazioni)

1. All’articolo 11 bis della legge regionale 3 novembre 2015, n.14 “Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione” e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere b), c), d), e) e h) del comma 3, sono abrogate;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3 bis. Possono, altresì, essere componenti dell’Osservatorio, rappresentanti di organi o amministrazioni dello Stato, competenti nelle materie previste al comma 1, previe specifiche intese con le amministrazioni di appartenenza.”;

3) al comma 4, le parole: “b), c), d), e), h),” sono soppresse;

2. All’articolo 15 della l.r. 14/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: “i tre componenti dell’Osservatorio appartenenti alla Legione dei Carabinieri, al Comando della Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato di cui all’articolo 11 bis, comma 3, lett. c), d) ed e)” sono soppresse;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2 bis. Possono, altresì, essere componenti del Tavolo, rappresentanti di organi o amministrazioni dello Stato, competenti nelle materie previste nell’articolo 11 bis, comma 1, previe specifiche intese con le amministrazioni di appartenenza.”;

3. Il comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 14/2015, è sostituito dal seguente:

“3. Agli oneri derivanti dagli articoli 11 bis, 11 ter, 11 quater, concernenti le attività dell’Osservatorio tecnico scientifico sulla criminalità, la legalità e la lotta all’usura, all’estorsione, alla corruzione e alle mafie, la Giornata regionale per la prevenzione dell’usura e dell’estorsione e contro il gioco d’azzardo e l’istituzione dei relativi premi regionali, pari a complessivi euro 300.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027 nella voce di spesa di cui al programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”. A decorrere dall’anno 2025, agli eventuali oneri derivanti dal rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute dell’Osservatorio, si provvede a valere sulla voce di spesa iscritta nel programma 1 “Organi costituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2025-2027.”.

Art. 11

(Modifica alla legge regionale 11 luglio 1987, n.40 “Costituzione dell’istituto regionale di studi giuridici del Lazio” e successive modificazioni)

1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 11 luglio 1987, n.40 “Costituzione dell’istituto regionale di studi giuridici del Lazio” e successive modificazioni, sono aggiunte le parole: “, salvo il caso di personale collocato in quiescenza, per il quale l’incarico è a titolo gratuito, come previsto nell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) e successive modifiche.”.

Art. 12

(Modifica alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 “Legge di stabilità regionale 2025” e successive modificazioni)

1. Al comma 70 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 “Legge di stabilità regionale 2025” e successive modificazioni, la parola: “integrazione” è sostituita dalla seguente: “inclusione”.

Art. 13

(Modifica alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Testo unico del commercio” e successive modificazioni)

1. Alla fine della lettera d ter), del comma 1, dell’articolo 14, della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Testo unico del commercio” e successive modifiche, sono aggiunte le parole: “, nell’ambito delle competenze della Regione”.

Art. 14

(Modifica alla legge regionale 14 agosto 2017 n. 9 “Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie” e successive modificazioni)

1. Il comma 1 bis, dell’articolo 2, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 4 “Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie” e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

“1 bis. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare regionale, nelle more dell’adozione di una procedura ad evidenza pubblica, da avviare entro e non oltre il 30 giugno 2026, ai soggetti che abbiano stabilito, da almeno dieci anni, la sede della propria attività in beni immobili a destinazione non residenziale appartenenti al patrimonio indisponibile o al demanio regionale di rilevanza artistica, storica e naturalistica, in forza di una precedente concessione, già scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovate le relative concessioni, fino alla conclusione delle suddette procedure ad evidenza pubblica e, comunque, entro e non oltre la data del 30 giugno 2027. Tali nuove concessioni prevedono in capo al concessionario l’onere di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e l’applicazione di un canone concessorio determinato in ragione del valore di mercato del bene medesimo. Per periodi pregressi di occupazione senza titolo, i concessionari sono tenuti al pagamento di un indennizzo pari, per ogni anno di occupazione, al canone stabilito in concessione maggiorato del trenta per cento.”.

Art. 15

(Modifica alla legge regionale 29 aprile 2025, n. 5 “Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. Interventi per la prevenzione delle dipendenze”)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2025, n. 5 “Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. Interventi per la prevenzione delle dipendenze”, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Le attività previste nel presente articolo sono realizzate nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e previo consenso dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso in cui le stesse siano destinate agli studenti di minore età delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.”.

Art. 16

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Relazione Illustrativa

La presente proposta di legge si compone di n.17 articoli, compresa l'entrata in vigore, contenenti norme atte a dare esecuzione a impegni assunti con il Governo, a seguito di specifiche osservazioni da parte di quest'ultimo.

Specificamente, **l'articolo 1** modifica l'articolo 7 della legge regionale 2 luglio 2020 n. 5 "Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo" e successive modificazioni.

L'articolo 2 modifica l'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016" e successive modificazioni.

L'articolo 3 dispone l'abrogazione della lettera a) del c. 7 dell'art. 23 della l.r. n. 23/2023 (Legge di stabilità regionale 2024), concernente le modifiche alla l.r. n. 17/2015, relativo alla salvaguardia del personale delle società controllate dalle Province e dalla Città metropolitana di Roma Capitale. L'abrogazione è consequenziale alle osservazioni del Ministero della Pubblica Amministrazione per cui la disposizione regionale in esame, che proroga ulteriormente i termini di durata degli elenchi di cui alla l.r. 17/2015, rimanda ad un complesso normativo già abrogato e che la sopravvenuta disciplina nazionale di cui all'art. 25 TUPS ha esaurito i cui effetti dal 01.10.2023. Per il Ministero, inoltre, la disposizione in esame, incidendo su processi di mobilità del personale di società partecipate, ha disciplinato una fattispecie che rientra nella materia dell'ordinamento civile di esclusiva competenza legislativa statale.

L'articolo 4 modifica alcuni commi dell'articolo 9 della l.r. n. 19/2022, in particolare:

- a) i cc. 28 e 29, relativi all'indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali, sono abrogati. Al riguardo, il Ministero della Salute ha osservato che le disposizioni regionali non sono in linea con la normativa statale di riferimento poiché, fino a quando non verrà stipulato l'accordo collettivo nazionale (art. 8, c. 2, d.lgs. 502/1992 e successive modifiche), l'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 153/2009, sulla base delle normative vigenti. In attesa della stipula del suddetto accordo si applicano le disposizioni previgenti. Inoltre, considerato che la Regione è impegnata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario e che qualsiasi intervento della Regione deve rispettare il principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria e il principio di coordinamento della finanza pubblica, si pone il problema della congruità della copertura della spesa "necessaria" (art. 81, terzo comma, Cost.), considerato che un impegno di risorse per prestazioni "non essenziali" ridurrebbe corrispondentemente le risorse per quelle essenziali. Conseguentemente, la Regione si è impegnata ad abrogare i commi 28 e 29 dell'art. 9 della l.r. 19/2022;
- b) il c. 30, che modifica il c. 1 dell'art. 17-bis della l.r. n. 4/2003 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali), è modificato. Al riguardo, il Ministero della Salute sostiene che il riferimento "al sostegno per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro" previsto dalla norma

regionale desta perplessità, considerato che il costo dei singoli fattori produttivi sostenuto dalle strutture private accreditate non è oggetto di remunerazione ai sensi del d.lgs. 502/1992. L'impegno della Regione, dunque, è di modificare il c. 1 dell'art. 17 bis della l.r. 4/2003, nel senso di sopprimere le parole “, nonché il sostegno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche al fine di ridurre il dumping contrattuale”;

c) il c. 43, lett. b), che modifica il c. 3-quater dell'art. 21 della l.r. n. 30/1998 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale), è modificato. A parere del Ministero dell'Interno, la disposizione regionale è censurabile con riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed h), della Costituzione, poiché tra le autorità che procedono all'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada, rientrano numerosi organi statali, che il legislatore regionale non potrebbe autonomamente gravare del suddetto obbligo informativo, ricorrendo ad un'appendice procedimentale estranea alla disciplina dettata dallo stesso Codice. L'impegno della Regione, dunque, consiste nel sopprimere, al c. 3-quater dell'art. 21 della l.r. 30/1998, come introdotto dall'art. 9, c. 43, lett. b), della l.r. 19/2022, le parole “nonché delle sanzioni previste dal d.lgs. 285/1992,” in modo da sgravare gli organi statali dall'obbligo di dare notizia delle sanzioni applicate in violazione del Codice della strada all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio di servizi di linea commerciali, di gran turismo e speciali;

d) la lett. a) del c. 81, che modifica il c. 110 dell'art. 22 della l.r. n. 1/2020 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione), relativo alla mancata ricollocazione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle società totalmente controllate dagli enti di area vasta, ancorché in fase di scioglimento e in liquidazione alla data del 31 dicembre 2014, è abrogata. Al riguardo, il MEF ha affermato che la norma in esame ha esteso ai dipendenti a tempo indeterminato delle società totalmente controllate dagli enti di area vasta che non possono essere ricollocati ai sensi dell'art. 1, c. 614, della l.r. 190/2014, ancorché in fase di scioglimento o in liquidazione alla data del 31 dicembre 2014, le procedure di mobilità di cui all'art. 1, c. 568 bis, della legge n. 147/2013, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, c. 614, della legge n. 190/2014. Secondo il Ministero non è chiaro come l'attuale previsione dell'estensione a tali dipendenti si coordini con i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche da adottarsi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 e 25 del d.lgs. n. 175/2016. In forza di ciò, il Ministero ritiene che la norma regionale sia in contrasto con la normativa vigente in materia di ricognizione del personale in servizio finalizzato alla individuazione di eventuali eccedenze, recata dall'art. 25 del d.lgs. 175/2016, risultando suscettibile di porsi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. in materia di ordinamento civile. L'impegno della Regione consiste nel far venir meno le modifiche apportate all'art. 22, c. 110, della l.r. 1/2020, abrogando il c. 81, lett. a), dell'art. 9, della l.r. n. 19/2022;

e) i cc. 99 e 100, relativi alla realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sulla salute di genere e sulle patologie specifiche, sulle relative differenze nella prevenzione e nel trattamento nonché per la formazione professionale permanente del personale medico e sanitario, sono abrogati. Al riguardo il Ministero della Salute ritiene che le suddette disposizioni, laddove prevedano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale per finanziare campagne di sensibilizzazione e informazione sulla salute di genere e su patologie specifiche, garantendo un livello di assistenza supplementare, violerebbero il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria quale principio di coordinamento della finanzia pubblica e conseguentemente l'art. 117, terzo comma, Cost. L'impegno regionale consiste nell'abrogazione dei cc. 99 e 100 dell'art. 9 della l.r. 19/2022;

f) i cc. 101 e 102, relativi alla promozione della prevenzione della fibromialgia, sono abrogati. Il

Ministero della Salute ha osservato che in materia di prevenzione della fibromialgia il legislatore statale, con l'art. 1, c. 972, della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), ha istituito un fondo per lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia con una specifica dotazione da ripartire tra tutte le Regioni e, pertanto, ha invitato la Regione ad utilizzare le risorse del fondo predetto per finanziare gli interventi in questione, trattandosi di risorse vincolate all'individuazione di Centri che si occupano della realizzazione di studi clinici, aspetti epidemiologici, diagnosi e cura della fibromialgia. L'impegno regionale consiste nell'abrogazione dei commi 101 e 102 dell'art. 9 della l.r. 19/2022;

g) i cc. da 107 a 110, relativi alla promozione di programmi di esercizio fisico quali strumenti a supporto della medicina preventiva e riabilitativa a favore di persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili o a rischio di patologie, sono abrogati. Il Ministero della Salute ha osservato che, con riferimento al comma 107, appare difficilmente dimostrabile il beneficio clinico prodotto dalla pratica dell'esercizio clinico e, di conseguenza, desta perplessità l'individuazione dello stesso quale requisito di accesso ai programmi in questione della prescrizione medica (risultando anche in contrasto con il d. lgs 36/2021 "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo"). Inoltre, non risultano indicate le misure di natura finanziaria mediante le quali la Regione intende assicurare la copertura degli oneri accessori connesse all'intervento in questione. Infine, la disposizione del comma 108 riduce l'alveo dei professionisti titolati alla somministrazione dei programmi di esercizio fisico che è più ampio ai sensi della normativa nazionale vigente. In considerazione di tali osservazioni, la Regione si è impegnata ad abrogare i commi da 107 a 110;

h) il c. 120, che introduce l'art. 31-bis della l.r. n. 53/1998 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), è modificato, a seguito delle osservazioni, in particolare, del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

i) il c. 121, che introduce l'art. 64-bis della l.r. n. 39/2022 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), relativo all'applicazione e pianificazione ai fini della prevenzione incendi del fuoco prescritto, è abrogato. Al riguardo, il Ministero della Difesa ha osservato che la disciplina della tecnica del fuoco prescritto prevista dall'articolo 64-bis della l.r. 39/2002 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), introdotto dall'art. 9, c. 121, della l.r. 19/2022, per quanto attiene agli aspetti di detta disciplina afferenti alla materia protezione civile, oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, presenti aspetti di difformità rispetto alla disciplina di principio dettata dalla normativa statale, dettata dall'art. 4, c. 2 bis, della legge n. 353/2000. La Regione si è impegnata ad abrogare il c. 121 dell'art. 9 della l.r. 19/2022;

j) la lett. a) del c. 135 che modifica l'art. 12 della l.r. n. 17/2004 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche), è modificato. Al riguardo, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica afferma che, pur trattandosi di legislazione di tipo residuale (attenendo all'esercizio di poteri pianificatori in materia di cave e torbiere), la durata di proroga trentennale prevista dalla norma regionale appare eccessiva e, comunque, in contrasto con quanto previsto dal c. 4 dell'art. 12 della l.r. n. 17/2004, che prevede una durata massima di venti anni dell'autorizzazione per attività di coltivazione di cava e torbiera. Il Ministero rammenta che la versione originaria della l.r. 17/2004 prevedeva una proroga di 5 anni per consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale.

Successivamente, con la l.r. 7/2011 tale periodo è stato incrementato fino ad un massimo di 10 anni. Con la norma attuale, pertanto, il periodo di proroga è passato, di fatto, da 5 a 30 anni;

k) i cc. 146 e 147, relativi alla promozione di programmi di screening condotti sulla popolazione in materia di prevenzione e cura delle neoplasie polmonari, sono abrogati. Al riguardo, il Ministero della Salute ha osservato che qualora la Regione, con la disposizione in esame, avesse voluto prevedere programmi di prevenzione collettiva, i programmi di screening per le neoplasie polmonari non rientrano tra quelli garantiti a carico del SSN dalla lettera F8 dell'Allegato 1 al DPCM 12 gennaio 2017 e, pertanto, la disposizione in esame configurerebbe una prestazione aggiuntiva di assistenza che la Regione, essendo soggetta alla disciplina dei piani di rientro dai disavanzi, non può erogare neanche attraverso risorse proprie. La Regione si è impegnata ad abrogare i cc. 146 e 147 dell'art. 9 della l.r. 19/2022.

L'articolo 5 dispone l'abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 7 agosto 2024 n.17 "Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie" e successive modifiche.

L'articolo 6 modifica la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modificazioni. Con nota DAR-0001891-A-31/01/2025 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica chiede la parziale abrogazione del comma 3) dell'articolo 27.

L'articolo 7 modifica la legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 "Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore" e successive modificazioni. In seguito alle osservazioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica DAR-0001891-A-31/01/2025, alla fine della lettera e-bis) dell'articolo 2 vengono aggiunte le parole: "con esclusione delle aree protette statali e nei siti della rete Natura 2000".

L'articolo 8 modifica la legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 "Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie" e successive modificazioni. Con questo articolo si dispone l'abrogazione dell'articolo 43 e la modifica dell'articolo 45 della legge regionale 20/2024 in relazione alle osservazioni del Ministero della salute pervenute in data 3 febbraio 2025 a mezzo e-mail da parte del DARA.

L'articolo 9 modifica la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni. Con nota DAR-0020877-A-27/12/2024 il Ministero della Giustizia segnala che il personale interno in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, può accedere all'Avvocatura regionale esclusivamente previo superamento di un concorso pubblico.

L'articolo 10 modifica la legge regionale 3 novembre 2015, n.14 "Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione" e successive modificazioni. La modifica interviene successivamente alla nota del Ministero dell'interno DAR-0001005-A-20/01/2025 dove si evidenzia che un atto regionale non può disporre e imporre *inaudita altera parte* la partecipazione stabile o la cooptazione occasionale di appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

L'articolo 11 modifica la legge regionale 11 luglio 1987, n.40 “Costituzione dell’istituto regionale di studi giuridici del Lazio” e successive modificazioni. La modifica ha l’intento di specificare che gli incarichi rivolti al personale in quiescenza sono a titolo gratuito, MEF- RGS- PROT. 40845 del 26/02/2025- U.

L'articolo 12 modifica la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 “Legge di stabilità regionale 2025” e successive modificazioni. Con la presente modifica, la locuzione integrazione viene sostituita da inclusione, così come consigliato dal Ministero dell’istruzione.

L'articolo 13 modifica la legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Testo unico del commercio” e successive modificazioni.

L'articolo 14 modifica la legge regionale 14 agosto 2017 n. 9 “Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie” e successive modificazioni.

L'articolo 15 modifica la legge regionale 29 aprile 2025, n. 5 “Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. Interventi per la prevenzione delle dipendenze”. In particolare, il Ministero dell’istruzione, con protocollo DAR-0008741-A-23/05/2025, indica l’esigenza di specificare nell’articolo 5 che la realizzazione delle attività ivi previste avvenga nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e che per lo svolgimento delle attività rivolte agli alunni e agli studenti di minore età delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado sia previsto previo consenso dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

L'articolo 16 inserisce la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 17 è relativo all’entrata in vigore.

Il Presidente
Francesco Rocca

Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo”.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La proposta di legge in oggetto contiene norme atte a dare esecuzione a impegni assunti con il Governo, a seguito di specifiche osservazioni da parte di quest'ultimo.

Nel dettaglio, **l'articolo 1** modifica l'art. 7 della l.r. n. 5/2020 (Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo) e s.m.i., introducendo, nell'ambito del sostegno alla formazione artistica, tecnica e organizzativa degli operatori residenti sul territorio della Regione, quale attività prevista a cura della Fondazione Film Commission, la possibilità di realizzare accordi anche con istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM).

Gli articoli 2 e 3, che, rispettivamente, modificano l'art. 9 della l.r. n. 17/2015 e s.m.i. e abrogano la lett. a) del c. 7 dell'art. 23 della l.r. n. 23/2023, con riferimento alle disposizioni relative alla salvaguardia del personale delle società controllate dalle Province e dalla Città metropolitana di Roma Capitale, recepiscono le osservazioni del Ministero della Pubblica Amministrazione, per il quale la disposizione regionale in esame (l'art. 9 della l.r. n. 17/2015 come modificato dalla lett. a) del c. 7 dell'art. 23 della l.r. n. 23/2023), col quale si prorogano ulteriormente i termini di durata degli elenchi di cui alla l.r. 17/2015, rimanda ad un complesso normativo già abrogato, oltre al fatto che la sopravvenuta disciplina nazionale di cui all'art. 25 TUPS ha esaurito i suoi effetti dal 01.10.2023. Per il Ministero, inoltre, la disposizione regionale in esame, incidendo su processi di mobilità del personale di società partecipate, ha disciplinato una fattispecie che rientra nella materia dell'ordinamento civile di esclusiva competenza legislativa statale. Si dispone, altresì, con l'ulteriore modifica ai commi 4 e 5 dell'articolo 9 della l.r. n. 17/2015, la possibilità per la Regione di riconoscere un contributo fino al 2026 in favore del personale a tempo indeterminato delle società totalmente controllate dalle province in fase di liquidazione beneficiario della NASpi (contributo pari a 35 mila euro per ciascun beneficiario), per la realizzazione di attività progettuali finalizzate all'inserimento lavorativo della persona disoccupata, a valere sulle risorse stanziare a legislazione vigente.

L'articolo 4 modifica alcuni commi dell'art. 9 della l.r. n. 19/2022, in particolare:

a) i cc. 28 e 29, relativi all'indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali, sono abrogati. Al riguardo, il Ministero della salute ha osservato che le disposizioni regionali non sono in linea con la normativa statale di riferimento poiché, fino a quando non verrà stipulato l'accordo collettivo nazionale (art. 8, c. 2, d.lgs. 502/1992 e successive modifiche), l'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 153/2009 sulla base delle normative vigenti. In attesa della stipula del suddetto accordo si applicano le disposizioni previgenti. Inoltre, considerato che la Regione è impegnata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario e che qualsiasi intervento della Regione deve rispettare il principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria e il principio di coordinamento della finanza pubblica, si pone il problema della congruità della copertura della spesa “necessaria” (art. 81, terzo comma, Cost.), considerato che un impegno di risorse per prestazioni “non essenziali” ridurrebbe corrispondentemente le risorse per quelle essenziali. Conseguentemente, la Regione si è impegnata ad abrogare i commi 28 e 29 dell'art. 9 della l.r. 19/2022;

Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo”.

- b) il c. 30, che modifica il c. 1 dell'art. 17-bis della l.r. n. 4/2003 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali), è modificato. Al riguardo, il Ministero della salute sostiene che il riferimento *“al sostegno per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro”* previsto dalla norma regionale desta perplessità, considerato che il costo dei singoli fattori produttivi sostenuto dalle strutture private accreditate non è oggetto di remunerazione ai sensi del d.lgs. 502/1992. L'impegno della Regione, dunque, è di modificare il c. 1 dell'art. 17-bis della l.r. 4/2003, nel senso di sopprimere le parole *“, nonché il sostegno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche al fine di ridurre il dumping contrattuale”*;
- c) il c. 43, lett. b), che modifica il c. 3-quater dell'art. 21 della l.r. n. 30/1998 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale), è modificato. A parere del Ministero dell'interno, la disposizione regionale è censurabile con riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed h), della Costituzione, poiché tra le autorità che procedono all'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada, rientrano numerosi organi statali, che il legislatore regionale non potrebbe autonomamente gravare del suddetto obbligo informativo, ricorrendo ad un'appendice procedimentale estranea alla disciplina dettata dallo stesso Codice. L'impegno della Regione, dunque, consiste nel sopprimere, al c. 3-quater dell'art. 21 della l.r. 30/1998, come introdotto dall'art. 9, c. 43, lett. b), della l.r. 19/2022, le parole *“nonché delle sanzioni previste dal d.lgs. 285/1992,”* in modo da sgravare gli organi statali dall'obbligo di dare notizia delle sanzioni applicate in violazione del Codice della strada all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio di servizi di linea commerciali, di gran turismo e speciali;
- d) la lett. a) del c. 81, che modifica il c. 110 dell'art. 22 della l.r. n. 1/2020 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione), relativo alla mancata ricollocazione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle società totalmente controllate dagli enti di area vasta, ancorché in fase di scioglimento e in liquidazione alla data del 31 dicembre 2014, è abrogata. Al riguardo, il Ministero dell'economia e delle finanze ha affermato che la norma in esame ha esteso ai dipendenti a tempo indeterminato delle società totalmente controllate dagli enti di area vasta che non possono essere ricollocati ai sensi dell'art. 1, c. 614, della l. n. 190/2014, ancorché in fase di scioglimento o in liquidazione alla data del 31 dicembre 2014, le procedure di mobilità di cui all'art. 1, c. 568-bis, della legge n. 147/2013, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, c. 614, della legge n. 190/2014. Secondo il Ministero non è chiaro come l'attuale previsione dell'estensione a tali dipendenti si coordini con i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche da adottarsi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 e 25 del d.lgs. n. 175/2016. In forza di ciò, il Ministero ritiene che la norma regionale sia in contrasto con la normativa vigente in materia di ricognizione del personale in servizio finalizzata all'individuazione di eventuali eccedenze, recata dall'art. 25 del d.lgs. 175/2016, risultando suscettibile di porsi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile. L'impegno della Regione consiste nel far venir meno le modifiche apportate all'art. 22, c. 110, della l.r. 1/2020, abrogando il c. 81, lett. a), dell'art. 9, della l.r. n. 19/2022;
- e) i cc. 99 e 100, relativi alla realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sulla salute di genere e sulle patologie specifiche, sulle relative differenze nella prevenzione e nel trattamento nonché per la formazione professionale permanente del personale medico e sanitario, sono abrogati. Al riguardo il Ministero della salute ritiene che le suddette disposizioni, laddove prevedano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale per finanziare campagne di sensibilizzazione e informazione sulla salute di genere e su patologie specifiche, garantendo un livello di assistenza supplementare,

Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo”.

violerebbero il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria quale principio di coordinamento della finanzia pubblica e conseguentemente l'art. 117, terzo comma, Cost. L'impegno regionale consiste nell'abrogazione dei cc. 99 e 100 dell'art. 9 della l.r. 19/2022;

- f) i cc. 101 e 102, relativi alla promozione della prevenzione della fibromialgia, sono abrogati. Il Ministero della Salute ha osservato che in materia di prevenzione della fibromialgia il legislatore statale, con l'art. 1, c. 972, della legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), ha istituito un fondo per lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia con una specifica dotazione da ripartire tra tutte le Regioni e, pertanto, ha invitato la Regione ad utilizzare le risorse del fondo predetto per finanziare gli interventi in questione, trattandosi di risorse vincolate all'individuazione di Centri che si occupano della realizzazione di studi clinici, aspetti epidemiologici, diagnosi e cura della fibromialgia. L'impegno regionale consiste nell'abrogazione dei commi 101 e 102 dell'art. 9 della l.r. 19/2022;
- g) i cc. da 107 a 110, relativi alla promozione di programmi di esercizio fisico quali strumenti a supporto della medicina preventiva e riabilitativa a favore di persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili o a rischio di patologie, sono abrogati. Il Ministero della salute ha osservato che, con riferimento al comma 107, appare difficilmente dimostrabile il beneficio clinico prodotto dalla pratica di relativo esercizio e, di conseguenza, desta perplessità l'individuazione dello stesso quale requisito di accesso ai programmi in questione della prescrizione medica (risultando anche in contrasto con il d. lgs 36/2021 “Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”). Inoltre, non risultano indicate le misure di natura finanziaria mediante le quali la Regione intende assicurare la copertura degli oneri accessori connesse all'intervento in questione. Infine, la disposizione del comma 108 riduce l'alveo dei professionisti titolati alla somministrazione dei programmi di esercizio fisico che è più ampio ai sensi della normativa nazionale vigente. In considerazione di tali osservazioni, la Regione si è impegnata ad abrogare i commi da 107 a 110 dell'art. 9 della l.r. 19/2022;
- h) il c. 120, che introduce l'art. 31-bis della l.r. n. 53/1998 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), è modificato, a seguito delle osservazioni, in particolare, del Ministero della difesa e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- i) il c. 121, che introduce l'art. 64-bis della l.r. n. 39/2002 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), relativo all'applicazione e pianificazione ai fini della prevenzione incendi del fuoco prescritto, è abrogato. Al riguardo, il Ministero della difesa ha osservato che la disciplina della tecnica del fuoco prescritto prevista dall'articolo 64-bis della l.r. 39/2002 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), introdotto dall'art. 9, c. 121, della l.r. 19/2022, per quanto attiene agli aspetti di detta disciplina afferenti alla materia protezione civile, oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, presenti aspetti di difformità rispetto alla disciplina di principio dettata dall'art. 4, c. 2-bis, della legge n. 353/2000. La Regione si è impegnata ad abrogare il c. 121 dell'art. 9 della l.r. 19/2022;
- j) la lett. a) del c. 135 che modifica l'art. 12 della l.r. n. 17/2004 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche), è modificato. Al riguardo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica afferma che, pur trattandosi di legislazione di tipo residuale (attenendo all'esercizio di poteri pianificatori in materia di cave e torbiere), la durata di proroga trentennale prevista dalla norma regionale appare eccessiva e, comunque, in contrasto con quanto previsto dal c. 4 dell'art. 12 della l.r. n. 17/2004, che prevede una

Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo”.

durata massima di venti anni dell'autorizzazione per attività di coltivazione di cava e torbiera. Il Ministero rammenta che la versione originaria della l.r. 17/2004 prevedeva una proroga di 5 anni per consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale. Successivamente, con la l.r. 7/2011, tale periodo è stato incrementato fino ad un massimo di 10 anni. Con la norma attuale, pertanto, il periodo di proroga è passato, di fatto, da 5 a 30 anni;

k) i cc. 146 e 147, relativi alla promozione di programmi di *screening* condotti sulla popolazione in materia di prevenzione e cura delle neoplasie polmonari, sono abrogati. Al riguardo, il Ministero della salute ha osservato che qualora la Regione, con la disposizione in esame, avesse voluto prevedere programmi di prevenzione collettiva, i programmi di screening per le neoplasie polmonari non rientrano tra quelli garantiti a carico del SSN dalla lettera F8 dell'Allegato 1 al DPCM 12 gennaio 2017 e, pertanto, la disposizione in esame configurerebbe una prestazione aggiuntiva di assistenza che la Regione, essendo soggetta alla disciplina dei piani di rientro dai disavanzi, non può erogare neanche attraverso risorse proprie. La Regione si è impegnata ad abrogare i cc. 146 e 147 dell'art. 9 della l.r. 19/2022.

L'articolo 5 dispone l'abrogazione dell'art. 23 della l.r. n. 17/2024, concernente il rinnovo delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico in presenza di motivi imperativi di interesse generale per la salvaguardia dei valori sociali e la tutela del patrimonio storico, culturale e artistico. L'abrogazione segue alle osservazioni del Ministero della cultura (nota prot. n. 14250 del 6/09/2024) e della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministero per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR (nota prot. n. 14767 del 17/09/2024).

L'articolo 6 modifica il comma 3 dell'articolo 27 della l.r. n. 29/1997 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e s.m.i., concernente il regolamento dell'area naturale protetta, facendo seguito alle osservazioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nota DAR-0001891-A-31/01/2025).

L'articolo 7 modifica la lett. e bis) dell'art. 2 della l.r. n. 29/1987 (Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore) e s.m.i., concernente i casi in cui è consentita la circolazione predetta, a seguito alle osservazioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nota DAR-0001891-A-31/01/2025).

L'articolo 8 modifica la l.r. n. 20/2024 (Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie) e s.m.i., abrogando l'art. 11 (Prime norme tecniche per l'edilizia scolastica), l'art. 43 (Modifica alla legge regionale 30 luglio 2002, n. 26 “Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblico” e successive modifiche) e modificando l'art. 45 (Riutilizzo dei farmaci), queste ultime a seguito delle osservazioni del Ministero della salute, pervenute in data 3 febbraio 2025 a mezzo e-mail da parte del DAR.

L'articolo 9 modifica l'art. 10-bis della l.r. n. 6/2002 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e s.m.i., con riferimento al personale che può accedere all'Avvocatura regionale, a seguito delle osservazioni del Ministero della giustizia (nota DAR-0020877-A-27/12/2024).

L'articolo 10 modifica la l.r. n. 14/2015 (Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione) e s.m.i., a seguito della nota del Ministero dell'interno (DAR-0001005-A-20/01/2025) e delle osservazioni del Ministero dell'economia e delle

Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo”.

finanze, pervenute a mezzo e-mail in data 13 gennaio 2025, con riferimento alle modifiche effettuate ai sensi dell'art. 74, c. 1, lett. c), n. 2), della l.r. n. 20/2024.

L'articolo 11 modifica il c. 5 dell'art. 6 della l.r. n. 40/1987 (Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio) e s.m.i., al fine di specificare che gli incarichi rivolti al personale in quiescenza sono a titolo gratuito (nota MEF- RGS- prot. 40845 del 26/02/2025-U).

L'articolo 12 modifica il c. 70 dell'art. 13 della l.r. n. 22/2024, con riferimento agli interventi a sostegno delle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità che frequentano, rispettivamente, le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado, sostituendo la locuzione “integrazione” con “inclusione”, così come consigliato dal Ministero dell'istruzione.

L'articolo 13 modifica la lett. d ter) del c. 1 dell'art. 14 della l.r. n. 22/2019 (Testo unico del commercio) e s.m.i., concernente l'Osservatorio regionale sul commercio, relazione alle osservazioni del Ministero dell'Interno (nota DAR-0009238-A-03/06/2025).

L'articolo 14 modifica il c. 1-bis dell'art. 2 della l.r. n. 9/2017 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie) e s.m.i., relativo a interventi per la valorizzazione del patrimonio regionale, in relazione alle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze (nota prot. 158548 del 03/06/2025) e del Ministero per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione (nota DAR-0009656-A-10/06/2025).

L'articolo 15 modifica l'art. 5 della l.r. n. 5/2025 (Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. Interventi per la prevenzione delle dipendenze), a seguito delle osservazioni del Ministero dell'istruzione (nota DAR-0008741-A-23/05/2025). In particolare, si specifica che la realizzazione delle attività previste avvenga nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e per quelle rivolte agli alunni e agli studenti di minore età delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado si preveda il preventivo consenso dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

È aggiunta, infine, la clausola di neutralità finanziaria (art. 16).

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Al riguardo, è stata inserita la clausola di neutralità finanziaria.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Al riguardo, è stata inserita la clausola di neutralità finanziaria.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Nello specifico, le norme previste, con le quali si recepiscono le osservazioni/indicazioni da parte del Governo, modificano le leggi regionali vigenti apportando, nella maggioranza dei casi, modifiche di tipo ordinamentale ovvero organizzatorio, senza oneri a carico del bilancio regionale (nullità finanziaria).

Nel caso delle modifiche di cui all'art. 2 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016” e successive modificazioni) e al c. 3 dell'art. 10 (Modifiche alla

Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo”.

legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 “Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione” e successive modificazioni), le stesse operano a invarianza di spesa, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale (neutralità finanziaria).

Le disposizioni di cui all’art. 2, con particolare riferimento alle modifiche previste ai commi 4 e 5 dell’articolo 9 della l.r. n. 17/2015, in base alle quali si prevede la possibilità per la Regione di riconoscere un contributo fino al 2026 in favore del personale a tempo indeterminato delle società totalmente controllate dalle province in fase di liquidazione beneficiario della NASpi (contributo pari a 35 mila euro per ciascun beneficiario), per la realizzazione di attività progettuali finalizzate all’inserimento lavorativo della persona disoccupata, operano a valere sulle risorse già iscritte a legislazione vigente e stanziare nel bilancio regionale 2025-2027, nell’ambito del programma 02 della missione 15 (capitolo U0000F21903), pari a euro 663.000,00, per l’anno 2025 ed euro 634.000,00, per l’anno 2026. Le modifiche normative, dunque, non incidono rispetto al tetto di spesa predefinito.

Le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 10, con le quali si modifica il comma relativo alla norma finanziaria a copertura della l.r. n. 14/2015, stabiliscono, a differenza della norma attualmente vigente e per l’oggetto in esame, che la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 11 bis, 11 ter, 11 quater, della medesima l.r. n. 14/2015 (come introdotti ai sensi dell’articolo 74 della l.r. n. 20/2024), concernenti le attività dell’Osservatorio tecnico scientifico sulla criminalità, la legalità e la lotta all’usura, all’estorsione, alla corruzione e alle mafie, la Giornata regionale per la prevenzione dell’usura e dell’estorsione e contro il gioco d’azzardo e l’istituzione dei relativi premi regionali, è pari a euro 300.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, a valere sulle risorse già iscritte a legislazione vigente nel bilancio regionale 2025-2027, nell’ambito del programma 02 della missione 03, titolo 1 (capitolo U0000R45915)¹. Di fatto, quindi, la norma finanziaria introdotta si limita a quantificare l’importo già stanziato in bilancio per le medesime finalità, a differenza di quanto precedentemente previsto per cui l’ammontare delle risorse non era stato indicato (e per questo la norma era stata oggetto di osservazioni del MEF).

Conseguentemente, è stata inserita la clausola di neutralità finanziaria.

➤ *Quadro di riepilogo*

Dalla PL in oggetto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Tabella A

ONERI	2025	2026	2027	Totale 2025-2027
TOTALE COMPLESSIVO	-	-	-	-
<i>di cui parte corrente</i>	-	-	-	-
<i>di cui parte in c/capitale</i>	-	-	-	-

¹ Si ricorda che la nuova norma finanziaria introdotta ai sensi del c. 3 dell’art. 10 stabilisce, altresì (senza tuttavia modificare la disposizione vigente), che “agli eventuali oneri derivanti dal rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute dell’Osservatorio, si provvede a valere sulla voce di spesa iscritta nel programma 01 “Organi costituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2024-2026.”. Il capitolo a cui si fa riferimento è il capitolo di spesa obbligatoria U0000R21404.

Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo”.

Tabella B

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>Totale 2025-2027</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	-	-	-
<i>di cui parte corrente</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
Fondi speciali	-	-	-	-
<i>di cui parte in conto capitale</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
Fondi speciali	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”

Dott. MARCO MARAFINI

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

LA VICEPRESIDENTE
(Roberta Angelilli)